



COMUNE DI FIRENZE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

Numero:	2004/C/00040 - 2004/00083
Data Adozione:	13/04/2004
Oggetto:	PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI- MODIFICHE ARTICOLI VARI
Ufficio:	Direzione Sviluppo Economico
Relatore:	Francesco Colonna
Esecutività:	13/04/2004
Data pubblicazione:	16/04/2004

- O M I S S I S -

IL CONSIGLIO

Visto il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 20/38 del 27 marzo 2001 con cui si disciplina la tipologia degli impianti pubblicitari e la loro localizzazione nel territorio coniugando le esigenze proprie degli interventi pubblicitari con le esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, nonché della sicurezza stradale, al fine di garantire e preservare la qualità dell'immagine della città attraverso una specifica normativa che definisce criteri, modalità e procedure per la realizzazione di interventi pubblicitari ed evitarne la realizzazione casuale, senza una valutazione dell'impatto su un territorio che ha peculiari caratteristiche urbanistiche, estetiche, ambientali;

Ricordata, a conferma di tale scelta, la recente pronuncia della Corte Costituzionale in materia ove si richiamano tali principi posti a tutela degli interessi pubblici presenti nella disciplina dell'attività pubblicitaria effettuata mediante impianti (sentenza n. 355 del 17.7.2002);

Considerato come il Piano si qualifichi per l'individuazione di questo punto di equilibrio fra esigenze diverse nella previsione di uno specifico dimensionamento complessivo degli spazi pubblicitari e per pubbliche affissioni quantificato in una superficie globale di 24.400 mq (art. 3), suddivisi per una serie definita e certa di tipologie (dai grandi poster di mt. 6x3 alle pensiline di attesa dei trasporti pubblici) e nella previsione di distanze minime certe e predefinite fra impianti (tabella). Il quantitativo massimo della massa pubblicitaria è suddiviso in due parti sostanzialmente equivalenti: 11.600 mq disponibili per le pubbliche affissioni di cui è titolare la stessa Amministrazione (direttamente o tramite terzi), 11.000 mq per i soggetti privati. Questi ultimi a loro volta sono suddivisi in due poste equivalenti fra impianti di arredo urbano e tutte le altre iniziative. La parte rimanente, mq 1800 riservata alle aree di addensamento pubblicitario (art. 8), che per loro caratteristiche si prestano ad assorbire maggiori spazi pubblicitari (parcheggi, impianti sportivi, vie di grande comunicazione, comunque all'interno della zona 3, area non soggetta a tutela ex D. Lgs. n. 490/1999);

Vista la mozione approvata dal Consiglio comunale al momento dell'approvazione del Piano con cui si formalizzava la necessità di andare ad una verifica del Piano, decorso un congruo tempo di attuazione dello stesso, al fine di apportare quei necessari correttivi che un atto complesso e innovativo richiede necessariamente per effetto della concreta esperienza di gestione dei procedimenti e di applicazione della normativa sulla cui base si possono evidenziare lacune, contraddizioni anche formali, errori su cui occorre intervenire;

Rilevato come dalla concreta gestione del piano emerga la necessità di operare già nell'immediato alcuni interventi correttivi che, mantenendo inalterato il suo assetto, permettano di eliminare alcune lacune ed imprecisioni che questi primi mesi di attività hanno evidenziato; viene invece rinviato ad un successivo momento una riflessione più complessiva sull'intero assetto progettuale e quindi una riforma sostanziale del PGIP che tenga conto e si confronti anche con l'innovazione concreta di una attività imprenditoriale per sua natura in costante cambiamento e con l'evolversi della coscienza della necessità di una tutela anche estetica della città;

Ritenuto pertanto di apportare le sottoelencate modifiche al testo del PGIP, ciascuna per la motivazione espressamente riportata:

A) Art. 1 CONTENUTI DEL PIANO E DEL REGOLAMENTO

Emendamento al secondo comma.

Motivazione:

si tratta di una modifica formale che tende ad eliminare l'incertezza che deriva dalla lettera della norma quando distingue fra l'attività pubblicitaria dei privati su impianti di loro proprietà – la c.d. pubblicità esterna- e l'attività di affissione che è riservata all'Amministrazione comunale (Servizio delle Pubbliche Affissioni) su impianti di proprietà dell' A.C.; quest'ultima comprende la quota riservata all'affissione diretta dei privati (art. 14 bis) sempre su impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

Tale modifica si estende per necessità di coordinamento tecnico del testo anche a vari successivi articoli del PGIP.

Al secondo comma punto tre, dopo le parole “affissione diretta dei privati” sono aggiunte le parole “**su impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale**”.

Al secondo comma punto quattro, dopo le parole “pubblicità esterna” sono aggiunte le parole “**di privati**”.

B) Art. 2 IMPIANTI DISCIPLINATI DAL PRESENTE PIANO.

Emendamento al primo comma – Tipologia B Impianto per Affissione.

Motivazione: per praticità di gestione vengono eliminati i riferimenti in “fogli” poiché il rispetto della dimensione esula dal quantitativo dei fogli. che compongono il messaggio.

Lett. B2.1 vengono eliminate le parole: (2 fogli)

Lett. B2.2. vengono eliminate le parole: (4 fogli)

Lett. B2.3. vengono eliminate le parole: (8 fogli)

Lett. B4.1 vengono eliminate le parole: (2 fogli)

Lett. B4.2 vengono eliminate le parole: (4 fogli) e (8 fogli)

Lett. B4.3 vengono eliminate le parole: (16 fogli) e (12 fogli)

C) Art. 3 DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

Emendamento al primo, al terzo e sesto comma.

Motivazione:

a fronte della scelta di mantenere inalterate le quote complessive della massa pubblicitaria e soprattutto la disposizione che fissa le attuali distanze fra i vari impianti che si collocano sul territorio, vi è l'esigenza di ampliare, sempre all'interno della zona 3, le aree di addensamento di cui all'art. 8, oggi sostanzialmente limitate ad una zona che non ha avuto il previsto sviluppo urbanistico (zona quasi coincidente con l'area del PUE Castello); esclusivamente su tali aree, individuate secondo le procedure di cui all'emendamento individuato dalla successiva lett. F), e solo sulla base di progetti particolareggiati espressamente valutati

dall'Amministrazione appare equilibrato prevedere un pur minimo incremento della superficie complessiva destinato esclusivamente a tali aree.

La quota di superficie degli impianti per le pubbliche affissioni di natura commerciale riservata alle affissioni dirette di privati già prevista nella misura massima del 15% dei 5800 mq. di superficie commerciale (pari a mq. 870) viene portata al 20% (pari a mq. 1.160), in quanto il raggiungimento concreto dell'obiettivo di rilevante interesse pubblico – il riordino e la ristrutturazione complessiva di tutti gli impianti delle pubbliche affissioni – cui è finalizzata tale quota ai sensi del successivo art. 14 bis del PGIP, richiede una maggiore flessibilità operativa anche in considerazione del fluttuare del mercato pubblicitario e dell'incremento del costo del riordino degli impianti di proprietà comunale, sia per la sostituzione degli esistenti che per la realizzazione di nuovi secondo un disegno originale.

Il testo dell'attuale sesto comma presenta una evidente lacuna formale determinata dal mancato coordinamento del testo con l'art. 53 del Titolo VII "norme transitorie e finali" che permise il mantenimento per un periodo transitorio predefinito dell'impianto pubblicitario denominato gonfalone: è infatti evidente che tale presenza provvisoria non vada a conteggiarsi nella massa pubblicitaria complessiva, restando residuale e pertanto equiparabile alle altre tipologie elencate nel comma.

Al primo comma le parole "di 24.400 mq." sono sostituite con le parole "**26.400 mq.**"

Al primo comma punto 3 le parole "mq. 1.800" sono sostituite con le parole "**mq. 3.800**"

Al terzo comma il numero "15" viene sostituito con il numero "20".

Al sesto comma dopo le parole "E striscioni e stendardi" sono aggiunte le parole "**ed F Gonfaloni**"

Per effetto del coordinamento tecnico del testo:

- al primo comma punto 1 dopo le parole "affissioni dirette" e prima delle parole "mq. 11.600" sono aggiunte le parole "**dei privati su impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale**"
- al secondo comma dopo le parole "affissioni dirette" sono aggiunte le parole "**dei privati su impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale**"
- al terzo comma dopo le parole "affissioni dirette" sono aggiunte le parole "**su impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale**"

D) Art. 4 MEZZI PUBBLICITARI NON COSTITUTIVI DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Motivazione:

Si ritiene di inserire all'interno della disciplina dettata dall'art. 4, quindi quali manufatti non rientranti nel dimensionamento di cui all'art. 3 e pertanto considerati pubblicità esterna, anche i cartelli reclamizzanti la vendita o l'affitto di immobili oppure la vendita o affitto di posti auto istanze non infrequenti nella gestione quotidiana del piano.

L'attuale regolamento non ne prevede alcuna disciplina limitandosi ad escludere tali manufatti dal novero dei mezzi pubblicitari costitutivi del piano generale degli impianti nel caso specifico di avvisi entro il quarto di metro quadrato, tuttavia assoggettandoli alla disciplina di cui ai Titoli V (canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari) e VI (penalità e sanzioni) del regolamento.

Tale lacuna viene colmata disciplinando l'ipotesi in cui oggetto di richiesta di installazione siano manufatti superiori al quarto di metro quadro e/o contengano la ragione sociale e/o l'attività del richiedente e vadano collocati presso l'immobile o sue pertinenze.

Secondo comma - primo emendamento integrativo

Viene inserita un'altra lettera "g" a proposito dei cartelli riguardanti la vendita o la locazione.

Il testo è il seguente:

g. "i cartelli riguardanti la locazione e la compravendita di beni immobili e/o posti auto quando siano di dimensioni superiore ad un quarto di metro quadrato e/o riportino la ragione sociale o l'attività di colui che vende o affitta a condizione che siano collocati sul bene interessato e/o nelle sue pertinenze. Gli impianti pubblicitari riferiti alla vendita o alla locazione di immobili di nuova o vecchia costruzione dovranno avere la caratteristica di cartello pubblicitario non luminoso ed una dimensione massima di mq. 3, da collocarsi su pareti o pouteggi degli immobili stessi.

Detta pubblicità, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. n. 490/1999, potrà essere autorizzata in tutto il territorio cittadino; in presenza di pouteggi essa dovrà essere posizionata ad un'altezza di oltre mt. 3 da terra."

Secondo comma – secondo emendamento integrativo

Viene inserita un'altra lettera "h"

Si ritiene opportuno inserire la tipologia relativa alle bandiere.

Si tratta in particolare delle bandiere rappresentative di antiche arti o mestieri cittadini: si vuole sottolineare l'importanza di mantenere vive certe tradizioni appartenenti al costume ed alla storia della città oppure riguardanti importanti manifestazioni culturali, artistiche, sportive e congressuali di indiscusso interesse cittadino.

Il testo è il seguente:

h. "Bandiere: elemento bidimensionale bifacciale realizzato esclusivamente in tela di cotone senza aggiunte di carta plastica o altro materiale, fermato da un lato su un supporto lineare rigido esistente. Privo di luce. Dimensioni massime 2,5 mq. Tali elementi dovranno rappresentare antiche arti o mestieri cittadini e potranno essere autorizzate limitatamente alla stretta durata dell'evento".

E) Art. 5 CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI IMPIANTI

Emendamento alla lettera B. Impianto per affissione.

Motivazione: al fine di dare maggiore certezza al testo normativo viene esplicitato il richiamo all'art. 3, commi due e tre così come dalla proposta di modifica al precedente punto C): gli impianti per affissioni sono esclusivamente gli impianti di proprietà delle pubbliche affissioni comunali, destinati a messaggi di varia natura o ad essere affidati a privati per affissioni dirette.

- alla lett. B3 Poster vi è una evidente contraddizione nella esplicitazione delle caratteristiche di questo impianto che per sua natura si presta ad essere utilizzato su entrambi i lati, allo stato attuale definito struttura monofacciale ma non vi è motivo per cui non possa essere anche bifacciale, laddove la postazione proposta lo consenta nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, tenendo anche conto che ciò non comporta alcun incremento della massa pubblicitaria (ciascuna facciata viene conteggiata singolarmente). Altra incerta disposizione si è rilevata quella relativa alle strutture di sostegno che viene chiarita escludendo l'indispensabilità di strutture di sostegno appositamente predisposte e rendendo possibile l'utilizzo di quelle già esistenti.

Alla lett. B) Impianto per affissione, dopo le parole "affissioni dirette" vengono aggiunte le parole **'su impianti di proprietà dell'Amministrazione Comunale (di cui all'art. 3, commi due e tre)**

Lett. B2.1 vengono eliminate le parole: (2 fogli)

Lett. B2.2. vengono eliminate le parole: (4 fogli)

Lett. B2.3. vengono eliminate le parole: (8 fogli)

Lett. B3 Poster – dopo le parole "struttura monofacciale" vengono aggiunte le parole **"o bifacciale"**

“ “ dopo le parole "cm. 600x300" vengono eliminate le parole "(24 fogli)"

le parole "o su strutture di sostegno appositamente predisposte" sono sostituite con "o su altre strutture di sostegno".

F) ART. 6 MANUFATTI E CARTELLI CON SPONSOR

Emendamento: nuovo ultimo comma.

Motivazione:

si ritiene indispensabile a fronte delle recenti proposte formulate da varie Direzioni dell'Amministrazione introdurre una specifica disposizione secondo la quale l'Amministrazione Comunale può approvare specifiche convenzioni con privati che in cambio della realizzazione o manutenzione di opere di rilevante interesse pubblico, ottengano l'autorizzazione ad installare manufatti che riproducano l'opera ed il loro proprio logo pubblicitario.

Tale disposizione si applica indipendentemente dal dimensionamento previsto dall'art. 3 del PGIP.

Attraverso il richiamo esplicito, anche se non formalmente indispensabile, al D. Lgs. n. 490/1999, si evidenzia la presenza all'interno del procedimento dell'acquisizione del parere della Soprintendenza nei casi previsti dalla legge, a conferma del rispetto dell'equilibrio fra le caratteristiche ambientali, paesaggistiche del territorio e la presenza di manufatti pubblicitari.

Emendamento integrativo - viene aggiunto un nuovo comma all'art. 6

“L'Amministrazione Comunale in attuazione di convenzioni da essa stipulate che prevedono interventi di sponsorizzazione di soggetti privati, finalizzati alla realizzazione di opera od attività di rilevante interesse della città, con possibilità di adeguata reclamizzazione di tale contribuzione economica, approva progetti particolareggiati che ne stabiliscano forme, durata e contenuto anche in deroga al presente piano nel rispetto della normativa di sicurezza stradale e del D. Lgs. n° 490/99”.

G) Art.7 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Emendamento frutto del coordinamento tecnico del testo effetto delle modifiche agli artt. 1, 3 e 5.

- al terzo comma 2° capoverso (ZONA 1 Lett. B)
dopo le parole “di natura istituzionale” vengono aggiunte le parole **“di proprietà dell'Amministrazione Comunale”**
- al settimo comma (ZONA 2 Lett. B)
dopo le parole “di natura istituzionale” vengono aggiunte le parole **“di proprietà dell'Amministrazione Comunale”**
- all'undicesimo comma (SOTTOZONA 3A LETT. B)
dopo le parole “impianto per affissioni” vengono aggiunte le parole **“di proprietà dell'Amministrazione Comunale”**

Emendamento all'undicesimo comma (zona 3 - primo capoverso) (tipologia di impianti ammessi nella zona 3)

Motivazione:

Vi è un errore materiale nel richiamo all'art. 1 del Regolamento: oggetto del richiamo è l'art. 2, in quanto è quest'ultimo che definisce le tipologie degli impianti pubblicitari.

La parola “art.1” è sostituita con la parola **“art.2”**.

Al terzo comma (zona 1 - tipologia B impianto per affissioni di natura istituzionale):

LETT. B2.1 vengono eliminate le parole (2 fogli)

LETT. B2.2 vengono eliminate le parole (4 fogli)

LETT: B4.1 vengono eliminate le parole (2 fogli)

LETT. B4.2 vengono eliminate le parole (4 fogli) (8 fogli)

Al terzo comma (sottozona 1B - tipologia B impianto per affissioni di natura istituzionale):

LETT. B2.1 vengono eliminate le parole (2 fogli)

LETT. B2.2 vengono eliminate le parole (4 fogli)

Al settimo comma (zona 2 - tipologia B impianto per affissioni):

LETT. B2.1 vengono eliminate le parole (2 fogli)

LETT. B2.2 vengono eliminate le parole (4 fogli)

LETT: B4.1 vengono eliminate le parole (2 fogli)

LETT. B4.2 vengono eliminate le parole (4 fogli) (8 fogli)

All'undicesimo comma (sottozona 3 A - tipologia B impianto per affissioni):

LETT. B2.1 vengono eliminate le parole (2 fogli)

LETT. B2.2 vengono eliminate le parole (4 fogli)

LETT. B4.1 vengono eliminate le parole (2 fogli)

LETT. B4.2 vengono eliminate le parole (4 fogli) e (8 fogli)

LETT. B4.3 vengono eliminate le parole (16 fogli) e (12 fogli).

H) ART. 8 AREE DI ADDENSAMENTO PUBBLICITARIO

Emendamento al primo comma

Motivazione: come già espresso nelle motivazioni all'emendamento all'art. 3, si rende necessario ampliare le aree di addensamento sempre mantenendo la loro localizzazione all'interno della zona 3 del PGIP, non soggetta a vincoli paesaggistici, ed esclusivamente attraverso progetti particolareggiati che abbiano carattere quindi di omogeneità pur non estendendosi all'intera area (la dizione progetto unitario ha invece queste ambiguità) da sottoporre all'approvazione dell'Amministrazione. Restano comunque confermate le aree già previste, in particolare contraddistinte secondo le indicazioni di piano regolatore (Parcheggi) di cui si corregge il richiamo formale limitato oggi alle sole zone F, richiamando per completezza e con maggior precisione tutte le zone di PRG in cui sono previsti parcheggi e quindi le zone F3 e G2.

Il primo comma dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

“Nella zona 3 l'Amministrazione comunale può approvare progetti particolareggiati di localizzazione di impianti pubblicitari in circoscritte aree di addensamento pubblicitario anche in deroga alle distanze di cui all'allegata tabella B”

Al secondo comma per rendere più chiaro il testo della norma le parole “Tali aree sono” sono sostituite dalle parole **“Sono comunque aree di addensamento”**

Al secondo comma le parole “(zona F del PRG)” sono sostituite dalle parole **“(zone F 3 e G 2 del PRG)”**.

I) Art.13 INTERVENTO DIRETTO DA PARTE DEI PRIVATI

Emendamento al primo comma

Motivazione:

Si ritiene di inserire fra gli impianti di arredo urbano previsti anche la tipologia G7 - contenitore per la raccolta differenziata essendo comunque impianto di pubblica utilità alla stregua delle paline e pensiline già previste nello stesso articolo.

All'interno della lettera “G: impianto su arredo urbano” vengono inserite le parole **“G7 contenitore per raccolta differenziata”**.

L) ART. 14 BIS AFFISSIONI DIRETTE DEI PRIVATI

Emendamento al titolo dell'articolo effetto del coordinamento testo a seguito modifiche agli artt. 1, 3 e 5.

Alle parole “AFFISSIONI DIRETTE DEI PRIVATI” si aggiungono le parole **“SU IMPIANTI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE”**

M) ART. 16 PROGETTO UNITARIO DELLE AREE DI ADDENSAMENTO PUBBLICITARIO

Emendamento al titolo dell'articolo e al primo, secondo, terzo, quarto e ultimo comma, nuovi ultimi due comma.

Emendamento al titolo, al terzo e quarto comma dell'articolo per effetto del coordinamento testo modificato dell'art. 8 e dell'art. 3.

Emendamento al primo comma per effetto del coordinamento testo con la modifica all'art. 8.

Motivazioni:

Si ritiene che fra gli impianti di arredo urbano siano inserite anche le tipologie di G3 pensilina autobus, G4 Palina di fermata, G7 Contenitore per la raccolta differenziata, prendendo atto che si tratta di impianti di pubblica utilità legati a servizi diffusi sul territorio che per effetto dell'applicazione formale della norma attuale non potrebbero però contenere pubblicità proprio nelle aree di addensamento.

Viene conseguentemente modificate la tabella A "Tipologie ammesse" allegata al Piano.

Si ritiene di stabilire un raccordo fra l'art. 53 bis e l'art. 14 bis con il presente articolo che si riferisce ai progetti particolareggiati riconoscendo quindi estesa a tali ambiti progettuali quella prevalenza riconosciuta sul piano più generale.

Emendamento attraverso un nuovo penultimo capoverso del quarto comma al fine di chiarire che anche i piani particolareggiati di iniziativa dei privati possono prevedere impianti per affissioni di cui alla lettera B.

Nel titolo, al quarto e quinto comma, le parole "PROGETTO UNITARIO" vengono sostituite dalle parole "**PROGETTI PARTICOLAREGGIATI**"

Al primo comma, dopo le parole "addensamento pubblicitario di cui all'art. 8" sono inserite le parole "**primo comma, sono individuate con l'approvazione di progetti particolareggiati di iniziativa privata e/o dell'amministrazione comunale.**"

Al quarto comma

Emendamento: dopo le parole "B. Impianto per affissioni", vengono eliminate le parole "dirette dei privati in impianti di loro proprietà"

Emendamento:

LETT. B2.1 vengono eliminate le parole (2 fogli)

LETT. B2.2 vengono eliminate le parole (4 fogli)

LETT. B2.3 vengono eliminate le parole (8 fogli)

LETT. B4.1 vengono eliminate le parole (2 fogli)

LETT. B4.2 vengono eliminate le parole (4 fogli) (8 fogli)

LETT. B4.3 vengono eliminate le parole (12 fogli).

Emendamento integrativo: al quarto comma alla lettera G impianti su arredo urbano vengono inserite le tipologie **G.3 Pensiline autobus G.4 Palina di fermata G.7 Contenitore per raccolta differenziata.**

Emendamento integrativo: nuovo penultimo capoverso del quarto comma:

"Gli impianti di cui alle lettera B possono essere oggetto di progetti particolareggiati anche di iniziativa di privati".

Emendamento integrativo: nuovo ultimo comma:

"Nel caso di progetti particolareggiati che si sovrappongano nel territorio la priorità è determinata dalla data di presentazione della richiesta; fanno eccezione i progetti di cui agli artt. 14 bis e 53 bis".

N) ART. 21 PUBBLICITA' COMMERCIALE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

Emendamento al quarto comma

Motivazione: Si ritiene che il dimensionamento previsto sia da attribuire a mero errore materiale poiché le vetrinette esistenti di proprietà dell' A.C. hanno dimensione di mq. 2,5.

Dopo le parole "superficie complessiva massima" le parole "0,5 mq." sono sostituite dalle parole "**2,5 mq.**"

O) ART. 40 RIDUZIONI

Emendamento integrativo: viene aggiunto un ultimo comma

Motivazione: l'emendamento è proposto nell'intento di favorire la realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale in presenza di sponsor che contribuiscono finanziariamente alla realizzazione dell'opera; tale riduzione è concepita al fine di evitare che la contribuzione sia interamente assorbita dal Canone Installazione Mezzi Pubblicitari.

Comma aggiunto:

"La tariffa finale è ridotta del 50% per le pubblicità di cui al punto 2 dell'art. 36 del presente regolamento (Gigantografie su ponteggi) per i cantieri per la realizzazione di opere pubbliche dell'Amministrazione Comunale quando compaia il solo nome e/o logotipo dello sponsor".

P) ART.53 bis

Emendamento primo comma

Motivazione: coordinamento testo con le modifiche all'art. 8 ed eliminazione errato termine tecnico "cartellonistica"

Dopo le parole "concedere l'installazione di" la parola "cartellonistica" è sostituita dalla parola "**impianti pubblicitari**"

Dopo le parole "di Piano consentite" sono aggiunte le parole "**anche attraverso progetti particolareggiati di cui all'art. 8 del presente Piano**".

Q) ART. 55 ADEGUAMENTI, DELOCALIZZAZIONI E RIMOZIONI DEGLI IMPIANTI GIA' AUTORIZZATI ED IN CONTRASTO CON LA NUOVA DISCIPLINA

Emendamento al primo, secondo e terzo comma

Motivazione: Si ritiene opportuno aggiornare i tempi di adeguamento stante la necessità di dare un assetto definitivo alla materia.

Primo comma: dopo le parole "e non oltre" viene introdotta la nuova data "**31.12.2005**"

Secondo comma: dopo le parole "e non oltre" viene introdotta la nuova data "**31.12.2004**"

Terzo comma: dopo le parole "non potrà comunque superare il" viene introdotta la nuova data "**31.12.2005**"

R) nuovo articolo 55 bis intitolato "Impianti delle pubbliche affissioni esistenti"

Motivazione: per garantire gli attuali spazi destinati alle pubbliche affissioni esistenti e non incidere ulteriormente sulla zona 3 già abbastanza gravata appare opportuno provvedere alla sostituzione e messa in sicurezza degli impianti di proprietà comunale ma alla conferma dell'attuale localizzazione anche se in contrasto con le tabelle A e B del Piano.

ART 55 BIS IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI ESISTENTI

"Il progetto di cui all'art.14 comma 1 può consentire il mantenimento delle posizioni degli impianti delle pubbliche affissioni esistenti in deroga alle tabelle A e B dello stesso Piano. Tali posizioni non partecipano a formare la quota prevista dal comma 3 dell'art. 3 del presente Piano".

S) Nuovo art. 55 ter titolato “Sperimentazione pubblicità mediante sosta veicoli speciali ex art. 20 ultimo comma”

Motivazione: si ritiene necessario disciplinare una fase sperimentale di attività pubblicitaria dei veicoli speciali ex art. 20, ultimo comma, mediante la sosta: viene confermata la disciplina attuale di cui al richiamato art. 20, che vieta la pubblicità effettuata mediante la sosta di tali veicoli previsti dall'art. 54 lett. g) del D. Lgs. n. 285/92 e art. 203 comma II, lett. q) del D.P.R. n. 495/92., però al fine di verificare l'eventuale compatibilità ambientale di questa tipologia di manufatto pubblicitario comunque presente sul territorio, espressamente prevista dal codice della strada, si prevede la possibilità di sperimentare, per un periodo delimitato nel tempo, la presenza in sede fissa di un numero delimitato di tali mezzi, dettando regole precise di collocazione di tali mezzi sulla porzione di territorio individuata nella zona 3 del PGIP.

Emendamento integrativo: nuovo art. 55 ter :

“SPERIMENTAZIONE PUBBLICITÀ MEDIANTE SOSTA VEICOLI SPECIALI EX ART. 20 ULTIMO COMMA”

“La pubblicità effettuata mediante la sosta di veicoli di cui all'art. 54, lett. g) del D. Lgs. 285/92 e art. 203, comma II°, lett. q) del D.P.R. 495/92 può essere espressamente autorizzata dall'Amm. Comunale per un periodo sperimentale fino al 31.12.2005 con un numero massimo di 10 veicoli esclusivamente alle seguenti condizioni e secondo le modalità di seguito indicate:

- 1) che sia realizzata con pellicola adesiva nelle forme consentite sull'omologazione;**
- 2) che non sia luminosa o rifrangente;**
- 3) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.**

La pubblicità mediante la sosta potrà essere effettuata esclusivamente nella zona 3 del PGIP (compresa l'area di addensamento) di cui alla tavola di azionamento del territorio comunale allegata al regolamento del piano. In zone diverse tale pubblicità in sosta dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

La sosta di tali mezzi deve rispettare le norme del Codice della Strada e la segnaletica stradale esistente.

Tale sosta è altresì vietata ad una distanza inferiore di mt. lineari 10 da impianti pubblicitari esistenti. La superficie complessiva massima autorizzabile per tale tipologia pubblicitaria sarà di mq. 360 corrispondenti a 10 autoveicoli ciascuno supportante un impianto bifacciale di mt. 6x3.

I soggetti titolari delle autorizzazioni verranno scelti con bando di gara fra le ditte intestatarie dei veicoli adibiti a pubblicità mediante noleggio senza conducente.

L'autorizzazione rilasciata dal Comune ha validità fino al 31.12.2005, sui veicoli dovrà essere esposto apposito contrassegno.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà corrispondere anticipatamente per l'intero periodo di sperimentazione un canone per la superficie autorizzata, determinato sulla base della tariffa ordinaria prevista per la categoria superiore, di cui al punto 1 dell'art. 36 del presente regolamento.

Ritenuto pertanto modificare gli articoli sopra citati per le motivazioni in ciascuno contenute;

Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 Testo Unico sugli ordinamenti locali, allegato al presente atto di cui è parte integrante;

Preso atto che è stato richiesto il parere dei Consigli di Quartiere nn. 1, 3, 4 e 5 e del Commissario Straordinario del Quartiere n. 2, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto e dell'art. 27 del Regolamento dei C.d.Q.;

Considerato che i Consigli di Quartiere, in ordine alla richiesta di cui sopra si sono espressi nel seguente modo:

- C.d.Q. n. 1: parere favorevole con raccomandazioni;
- Commissario straordinario del Q. n. 2: parere favorevole;
- C.d.Q. n. 3: parere non espresso;
- C.d.Q. n. 4: parere favorevole;
- C.d.Q. n. 5: parere non espresso per termini scaduti;

Ritenuto adottare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;

DELIBERA

1) Di approvare le sottostanti modifiche al P.G. I. P., già approvato con delibera C.C. n. 20/38 del 27.01.2001, come segue:

Art. 1 CONTENUTI DEL PIANO E DEL REGOLAMENTO

Al secondo comma punto tre, dopo le parole “affissione diretta dei privati” sono aggiunte le parole “**su impianti di proprietà dell’Amministrazione Comunale**”.

Al secondo comma punto quattro, dopo le parole “pubblicità esterna” sono aggiunte le parole “**di privati**”.

Art. 2 IMPIANTI DISCIPLINATI DAL PRESENTE PIANO.

Emendamento al primo comma – Tipologia B Impianto per Affissione.

Lett.B2.1 vengono eliminate le parole: (2 fogli)

Lett. B2.2. vengono eliminate le parole: (4 fogli)

Lett. B2.3. vengono eliminate le parole: (8 fogli)

Lett. B4.1 vengono eliminate le parole: (2 fogli)

Lett. B4.2 vengono eliminate le parole: (4 fogli) e (8 fogli)

Lett. B4.3 vengono eliminate le parole: (16 fogli) e (12 fogli)

Art. 3 DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

Emendamento al primo, al terzo e sesto comma.

Al primo comma le parole “ di 24.400 mq.” sono sostituite con le parole “**26.400 mq.**”

Al primo comma punto 3 le parole “mq. 1.800” sono sostituite con le parole “**mq. 3.800**”

Al terzo comma il numero “15” viene sostituito con il numero “20”

Al sesto comma dopo le parole “E striscioni e stendardi” sono aggiunte le parole “**ed F Gonfalonì**”

Per effetto del coordinamento tecnico del testo:

- al primo comma punto 1 dopo le parole “affissioni dirette” e prima delle parole “mq. 11.600” sono aggiunte le parole “**dei privati su impianti di proprietà dell’Amministrazione Comunale**”
- al secondo comma dopo le parole “affissioni dirette” sono aggiunte le parole “**dei privati su impianti di proprietà dell’Amministrazione Comunale**”
- al terzo comma dopo le parole “affissioni dirette” sono aggiunte le parole “**su impianti di proprietà dell’Amministrazione Comunale**”

Art. 4 MEZZI PUBBLICITARI NON COSTITUTIVI DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

Al secondo comma:

- Primo emendamento integrativo

viene inserita nuova lettera “g”

g. “i cartelli riguardanti la locazione e la compravendita di beni immobili e/o posti auto quando siano di dimensioni superiore ad un quarto di metro quadrato e/o riportino la ragione sociale o l’attività di colui che vende o affitta a condizione che siano collocati sul bene interessato e/o nelle sue pertinenze. Gli impianti pubblicitari riferiti alla vendita o alla locazione di immobili di nuova o vecchia costruzione dovranno avere la caratteristica di cartello pubblicitario non luminoso ed una dimensione massima di mq. 3, da collocarsi su pareti o ponteggi degli immobili stessi.

Detta pubblicità, nel rispetto di quanto previsto dal D.Leg. 490/1999, potrà essere autorizzata in tutto il territorio cittadino; in presenza di ponteggi essa dovrà essere posizionata ad un’altezza di oltre mt. 3 da terra.”

- Secondo emendamento integrativo

viene inserita nuova lettera “h”

h. **“Bandiere: elemento bidimensionale bifacciale realizzato esclusivamente in tela di cotone senza aggiunte di carta plastica o altro materiale, fermato da un lato su un supporto lineare rigido esistente. Privo di luce. Dimensioni massime 2,5 mq. Tali elementi dovranno rappresentare antiche arti o mestieri cittadini e potranno essere autorizzate limitatamente alla stretta durata dell’evento”.**

Art. 5 CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE DEGLI IMPIANTI

Emendamento alla lettera B. Impianto per affissione.

Alla lett. B) Impianto per affissione, dopo le parole “affissioni dirette” vengono aggiunte le parole **‘su impianti di proprietà dell’Amministrazione Comunale di cui all’art. 3, commi due e tre.**

Lett.B2.1 vengono eliminate le parole: (2 fogli)

Lett. B2.2. vengono eliminate le parole: (4 fogli)

Lett. B2.3. vengono eliminate le parole: (8 fogli)

Lett. B3 Poster – dopo le parole “struttura monofacciale” vengono aggiunte le parole **“o bifacciale”**

“ “ dopo le parole “cm 600x300” vengono eliminate le parole “(24 fogli)”

le parole “o su strutture di sostegno appositamente predisposte” sono sostituite con “o su altre strutture di sostegno”.

ART. 6 MANUFATTI E CARTELLI CON SPONSOR

Emendamento: nuovo ultimo comma.

Emendamento integrativo - viene aggiunto un nuovo comma all’art. 6

“L’Amministrazione Comunale in attuazione di convenzioni da essa stipulate che prevedono interventi di sponsorizzazione di soggetti privati, finalizzati alla realizzazione di opera od attività di rilevante interesse della città, con possibilità di adeguata reclamizzazione di tale contribuzione economica, approva progetti particolareggiati che ne stabiliscano forme, durata e contenuto anche in deroga al presente piano nel rispetto della normativa di sicurezza stradale e del D. Lgs. n° 490/99”.

Art.7 SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Emendamento frutto del coordinamento tecnico del testo effetto delle modifiche agli artt. 1, 3 e 5.

- al terzo comma 2° capoverso (ZONA 1 Lett. B)

dopo le parole “di natura istituzionale” vengono aggiunte le parole **“di proprietà dell’Amministrazione Comunale”**

- al settimo comma (ZONA 2 Lett. B)

dopo le parole “di natura istituzionale” vengono aggiunte le parole **“di proprietà dell’Amministrazione Comunale”**

- all’undicesimo comma (SOTTOZONA 3A LETT. B)

dopo le parole “impianto per affissioni” vengono aggiunte le parole **“di proprietà dell’Amministrazione Comunale”**

Emendamento all’undicesimo comma (zona 3 - primo capoverso) (tipologia di impianti ammessi nella zona 3)

La parola “art.1” è sostituita con la parola **“art.2”.**

Al terzo comma (zona 1 - tipologia B impianto per affissioni di natura istituzionale):

LETT. B2.1 vengono eliminate le parole (2 fogli)

LETT. B2.2 vengono eliminate le parole (4 fogli)

LETT: B4.1 vengono eliminate le parole (2 fogli)

LETT. B4.2 vengono eliminate le parole (4 fogli) (8 fogli)

Al terzo comma (sottozona 1B - tipologia B impianto per affissioni di natura istituzionale):

LETT. B2.1 vengono eliminate le parole (2 fogli)

LETT. B2.2 vengono eliminate le parole (4 fogli)

Al settimo comma (zona 2 - tipologia B impianto per affissioni):

LETT. B2.1 vengono eliminate le parole (2 fogli)

LETT. B2.2 vengono eliminate le parole (4 fogli)

LETT: B4.1 vengono eliminate le parole (2 fogli)

LETT. B4.2 vengono eliminate le parole (4 fogli) (8 fogli)

All'undicesimo comma (sottozona 3 A - tipologia B impianto per affissioni):

LETT. B2.1 vengono eliminate le parole (2 fogli)

LETT. B2.2 vengono eliminate le parole (4 fogli)

LETT: B4.1 vengono eliminate le parole (2 fogli)

LETT. B4.2 vengono eliminate le parole (4 fogli) e (8 fogli)

LETT. B4.3 vengono eliminate le parole (16 fogli) e (12 fogli).

ART. 8 AREE DI ADDENSAMENTO PUBBLICITARIO

Emendamento al primo comma

Il primo comma è sostituito dal seguente:

“Nella zona 3 l'Amministrazione comunale può approvare progetti particolareggiati di localizzazione di impianti pubblicitari in circoscritte aree di addensamento pubblicitario anche in deroga alle distanze di cui all'allegata tabella B”

Al secondo comma le parole “Tali aree sono” sono sostituite dalle parole **“Sono comunque aree di addensamento”**

Al secondo comma le parole “(zona F del PRG)” sono sostituite dalle parole **“(zone F 3 e G 2 del PRG)”**.

Art.13 INTERVENTO DIRETTO DA PARTE DEI PRIVATI

Emendamento al primo comma

all'interno della lettera “G: impianto su arredo urbano” vengono inserite le parole **“ G7 contenitore per raccolta differenziata”**.

ART. 14 BIS AFFISSIONI DIRETTE DEI PRIVATI

Emendamento al titolo dell'articolo effetto del coordinamento testo a seguito modifiche agli artt. 1,3 e 5.

Alle parole "AFFISSIONI DIRETTE DEI PRIVATI" si aggiungono le parole "**SU IMPIANTI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**"

ART. 16 PROGETTO UNITARIO DELLE AREE DI ADDENSAMENTO PUBBLICITARIO

Emendamento al titolo dell'articolo e al primo, secondo, terzo, quarto e ultimo comma, nuovo ultimo comma.

Nel titolo, al quarto e quinto comma, le parole "PROGETTO UNITARIO" vengono sostituite dalle parole "**PROGETTI PARTICOLAREGGIATI**"

Al primo comma, dopo le parole "addensamento pubblicitario di cui all'art. 8" sono inserite le parole "**primo comma, sono individuate con l'approvazione di progetti particolareggiati di iniziativa privata e/o dell'amministrazione comunale.**"

al quarto comma

dopo le parole "B impianto per affissioni" sono eliminate le parole "dirette dei privati in impianti di loro proprietà"

LETT. B2.1 vengono eliminate le parole (2 fogli)

LETT: B2.2 vengono eliminate le parole (4 fogli)

LETT. B2.3 vengono eliminate le parole (8 fogli)

LETT: B4.1 vengono eliminate le parole (2 fogli)

LETT. B4.2 vengono eliminate le parole (4 fogli) (8 fogli)

LETT. B4.3 vengono eliminate le parole (12 fogli).

Al quarto comma alla lettera G impianti su arredo urbano vengono inserite le parole "**G.3 Pensiline autobus**", "**G.4 Palina di fermata**", "**G.7 Contenitore per raccolta differenziata**".

Nuovo penultimo capoverso del quarto comma: "Gli impianti di cui alla lettera B possono essere oggetto di progetti particolareggiati anche di iniziativa di privati".

Nuovo ultimo comma:

"Nel caso di progetti particolareggiati che si sovrappongano nel territorio la priorità è determinata dalla data di presentazione della richiesta; fanno eccezione i progetti di cui agli artt. 14 bis e 53 bis".

ART. 21 PUBBLICITA' COMMERCIALE IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO

Emendamento al quarto comma

Dopo le parole "superficie complessiva massima" le parole "0,5 mq." sono sostituite dalle parole "**2,5 mq.**"

ART. 40 RIDUZIONI

Emendamento : viene aggiunto un ultimo comma

Comma aggiunto:

"La tariffa finale è ridotta del 50% per le pubblicità di cui al punto 2 dell'art 36 del presente regolamento (Gigantografie su ponteggi) per i cantieri per la realizzazione di opere pubbliche dell'Amministrazione Comunale quando compaia il solo nome e/o logotipo dello sponsor".

ART.53 bis

Emendamento primo comma

Dopo le parole "concedere l'installazione di" la parola "cartellonistica" è sostituita dalla parola "**impianti pubblicitari**"

Dopo le parole "di Piano consentite" sono aggiunte le parole "**anche attraverso progetti particolareggiati di cui all'art. 8 del presente Piano**".

ART. 55 ADEGUAMENTI, DELOCALIZZAZIONI E RIMOZIONI DEGLI IMPIANTI GIA' AUTORIZZATI ED IN CONTRASTO CON LA NUOVA DISCIPLINA

Emendamento al primo, secondo e terzo comma

Primo comma: dopo le parole "e non oltre" viene introdotta la nuova data "**31.12.2005**"

Secondo comma: dopo le parole "e non oltre" viene introdotta la nuova data "**31.12.2004**"

Terzo comma: dopo le parole "non potrà comunque superare il" viene introdotta la nuova data "**31.12.2005**"

Nuovo articolo intitolato "Impianti delle pubbliche affissioni esistenti"

ART 55 BIS IMPIANTI DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI ESISTENTI

"Il progetto di cui all'art. 14 comma 1 può consentire il mantenimento delle posizioni degli impianti delle pubbliche affissioni esistenti in deroga alle tabelle A e B dello stesso piano. Tali posizioni non partecipano a formare la quota prevista dal comma 3 dell'art. 3 del presente Piano".

Nuovo articolo intitolato: "Sperimentazione pubblicità mediante sosta veicoli speciali ex art. 20 ultimo comma"

ART 55 TER "SPERIMENTAZIONE PUBBLICITÀ MEDIANTE SOSTA VEICOLI SPECIALI EX ART. 20 ULTIMO COMMA"

"La pubblicità effettuata mediante la sosta di veicoli di cui all'art. 54, lett. g) del D. Lgs. 285/92 e art. 203, comma II°, lett. q) del D.P.R. 495/92 può essere espressamente autorizzata dall'Amm. Comunale per un periodo sperimentale fino al 31.12.2005 con un numero massimo di 10 veicoli esclusivamente alle seguenti condizioni e secondo le modalità di seguito indicate:

1. che sia realizzata con pellicola adesiva nelle forme consentite sull'omologazione;
2. che non sia luminosa o rifrangente;
3. che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

La pubblicità mediante la sosta potrà essere effettuata esclusivamente nella zona 3 del PGIP (compresa l'area di addensamento) di cui alla tavola di azionamento del territorio comunale allegata al regolamento del piano. In zone diverse tale pubblicità in sosta dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

La sosta di tali mezzi deve rispettare le norme del Codice della Strada e la segnaletica stradale esistente.

Tale sosta è altresì vietata ad una distanza inferiore di mt. lineari 10 da impianti pubblicitari esistenti. La superficie complessiva massima autorizzabile per tale tipologia pubblicitaria sarà di mq. 360 corrispondenti a 10 autoveicoli ciascuno supportante un impianto bifacciale di mt. 6x3.

I soggetti titolari delle autorizzazioni verranno scelti con bando di gara fra le ditte intestatarie dei veicoli adibiti a pubblicità mediante noleggio senza conducente.

L'autorizzazione rilasciata dal Comune ha validità fino al 31.12.2005, sui veicoli dovrà essere esposto apposito contrassegno.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà corrispondere anticipatamente per l'intero periodo di sperimentazione un canone per la superficie autorizzata, determinato sulla base della tariffa ordinaria prevista per la categoria superiore, di cui al punto 1 dell'art. 36 del presente regolamento.

2) Di modificare la tabella A "tipologie ammesse" – Nella colonna "aree di addensamento" in corrispondenza delle tipologie G3, G4, G7 eliminazione della parola "no" con il segno grafico cerchio nero.

Allegato: testo a fronte